

Prestito obbligazionario
"CENTROBANCA 1998/2008 10 YRS CONSTANT MATURITY"
ISIN IT0001254330
REGOLAMENTO

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca 1998/2008 10 YRS CONSTANT MATURITY" codice ISIN IT0001254330 per l'importo di Lire 125.000.000.000.= è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da n. 25.000 obbligazioni del valore nominale unitario di Lire 5.000.000 ciascuna non frazionabile, accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. e raggruppate in un unico certificato cumulativo rappresentativo dell'intera emissione. Le obbligazioni sono munite di n° 19 cedole di interessi delle quali la prima è pagabile il 1 settembre 1999 e l'ultima il 1 settembre 2008. I titoli sono al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese, gli obbligazionisti possono ottenere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle obbligazioni nel taglio da una obbligazioni o multipli.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Lire 5.000.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 10 (dieci) anni, a partire dal 1 settembre 1998 e fino al 1 settembre 2008.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 1 Settembre 1998.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese, in un'unica soluzione il 1 settembre 2008, contro presentazione dei certificati. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso. Non è previsto il rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 6 - Interessi

Il tasso di interesse annuale lordo posticipato per la prima cedola pagabile il 1 settembre 1999, rappresentante gli interessi per il periodo 1 settembre 1998 - 1 settembre 1999, è stato fissato nella misura del 5% p.a. Successivamente le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate semestrali posticipate al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno contro presentazione delle corrispondenti cedole delle quali la prima è pagabile il 1 marzo 2000 e l'ultima il 1 settembre 2008. Qualora una data di pagamento della cedola dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la stessa dovrà essere posposta al giorno lavorativo successivo salvo che lo stesso cada in un altro mese nel qual caso la stessa dovrà essere anticipata al giorno lavorativo precedente. Per "giorno lavorativo" si intende un giorno in cui le banche commerciali ed i mercati sono aperti sulla piazza di Milano. Le cedole semestrali verranno determinate e calcolate dall'Agente di Calcolo, considerando il mese di 30 giorni e l'anno di 360, utilizzando la seguente formula con arrotondamento allo 0,00001% o multiplo più vicino ovvero, in caso di equidistanza, al quinto decimale inferiore:

$$\text{MAX}(4\%; 83\% \text{ del TASSO SWAP LIRA 10 ANNI}) / 2$$

dove per "TASSO SWAP LIRA 10 ANNI" s'intende il tasso swap mid-market della Lira per scadenza 10 anni, rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo di interessi dall'Agente di Calcolo presso un gruppo di cinque primarie Istituzioni Finanziarie sulla piazza di Londra alle ore 11:00 GMT.

Art. 7 - Agente di Calcolo

L'Agente di Calcolo per il presente prestito obbligazionario è l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Londra che provvederà a comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Emittente l'ammontare di ciascuna cedola, il "TASSO SWAP LIRA 10 ANNI" utilizzato per il calcolo della cedola e le quotazioni rilevate come previsto dal precedente art. 6.

Art. 8 - Euro Ridenominazione

Con l'avvio della terza fase dell'Unione Economica Monetaria sancita dal Trattato Istitutivo della Comunità Europea, l'Emittente avrà la facoltà di procedere unilateralmente, senza necessità di richiedere il consenso degli obbligazionisti, dandone avviso come specificato al successivo art. 12, alla ridenominazione del prestito in Euro, nel rispetto della normativa vigente e dandone comunque comunicazione nei termini previsti da detta normativa. Per EURO si intende la valuta unica che sarà introdotta con l'avvio della terza fase dell'Unione Economica Monetaria sancita dal Trattato Istitutivo della Comunità Europea. La ridenominazione sarà effettuata, in ogni caso, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle autorità monetarie e di borsa, sia comunitarie che nazionali, nonché dei regolamenti e pratiche di mercato che non siano in contrasto con detti requisiti.

Art. 9 - Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso Monte Titoli S.p.A. per le obbligazioni dalla stessa amministrare e presso Centrobanca.

Art. 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 11 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996 n° 239 ed al D.Lgs. 21 novembre 1997 n° 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 13 - Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo di Tutela dei Depositi.

Art. 14 - Quotazione

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle n° 25.000 obbligazioni rappresentanti il prestito "CENTROBANCA 10 YRS CONSTANT MATURITY".

Art. 15 - Legge regolatrice e Foro competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.